



COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 24/06/2024

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di gestione delle Terre Civiche. Legge Regionale n. 12 del 14 marzo 1994.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 15.40, nell'AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
MARICA MATTEO SALVATORE	SI
DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI
CONTU DANILO	--
PIRAS ANGELO	SI
DOMINICI SANTO	--
MANCA ALESSANDRA	--
SERRA ANTONIO	--
MASCIA ANGELA RITA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il punto 4 all'ordine del giorno della seduta odierna;

Premesso che ai sensi della L.R. 14 marzo 1994, n. 12:

- gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nelle cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso;
- le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi compreso l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, sono esercitate dall'Amministrazione regionale tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro – pastorale;

Richiamate:

-la legge n. 1766 del 16.06.1927;

-il R.D. 26 febbraio 1928, n.332 Regolamento di esecuzione della legge 1799/1927 di riordino degli usi civici;

-la L.R. 14.03.1994 n.12 Norme in materia di usi civici;

-la legge n. 168/2017 Norme in materia di domini collettivi;

Considerato che ai sensi dell'art 2 della legge 168/2017 in con combinato disposto con l'art. 11 della citata legge regionale, in mancanza degli enti esponenziali delle collettività titolari, i beni gravati da diritti di uso civico sono gestiti dai comuni con amministrazione separata;

Dato atto che la gestione deve essere disciplinata, ai sensi del successivo art. 12 della L.R. 12/1994, da apposito Regolamento comunale, da adottarsi successivamente all'emissione, per le medesime terre civiche del relativo provvedimento formale di accertamento;

Richiamato il Decreto Commissariale n.211 del 09/02/1938, con la quale sono state accertati gli usi civici in favore dei cittadini del Comune di Padria e pertanto il territorio di Padria è interessato alla presenza di immobili gravati dall'Uso civico;

Considerata la necessità di sostituire la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29/04/2024 per consentire integrazioni al precedente Regolamento Usi Civici;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 48/15 del 10.12.2021 avente ad Oggetto: “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168/2017” ed il relativo Allegato “Indirizzi e direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici”;
- il Decreto Assessoriale n.2539 DecA-50 del 01.08.2022 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994 e ss.mm.ii - Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici”, e il relativo allegato.

Considerato che tale regolamento deve disciplinare:

- l'esercizio dell'uso civico nelle forme tradizionali (prevalentemente legnatico, seminativi e pascolo) relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di

pagamento dell'eventuale corrispettivo. In particolare, nel Regolamento dovranno individuarsi, per ogni terreno, la tipologia di uso praticato (legnatico, ghiandatico, pascolo, ecc.), quali siano i soggetti titolari del diritto, le modalità di utilizzazione ed i limiti anche temporali cui il diritto del singolo è soggetto;

- l'esercizio dell'uso civico nelle forme non tradizionali relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;
- i criteri di determinazione dei corrispettivi, sia nell'ipotesi di utilizzazione da parte dei cives, sia in ipotesi di utilizzazione a seguito di concessione, garantendo il rispetto di criteri di congruità;
- l'impegno del Comune a destinare l'indennità prevista dall'art. 3 della L.R. n. 12/1994, e, comunque, ogni altro provento derivante dalle attività di cui sopra, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche
- gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'art. 46 del R. D. n. 332/1928;
- le modalità di contestazione delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 12/1994, nonché le modalità di risarcimento dei danni e le relative garanzie, prevedendo, se del caso, la stipula di apposite fidejussioni o di altro strumento finanziario previsto dalla vigente legislazione con oneri a carico dei soggetti beneficiari.

Considerato che sul Regolamento in questione deve essere acquisito il parere del Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture della Direzione Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

Visto lo schema di "Regolamento comunale per la gestione delle terre civiche", predisposto e allegato alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso e reso ai sensi dell'art 49 del D. Lgs 267/2000.

Con voti unanimi a favore, espressi per alzata di mano;

UNANIME DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il regolamento comunale per la gestione delle terre civiche del comune di Padria, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato al Responsabile Area competente affinché provveda a trasmettere il presente Regolamento all'Assessorato Regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale al fine dell'acquisizione del prescritto parere di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 12/94.

DI DICHIARARE, infine, con separata e parimenti unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **POTA FRANCESCANTONIO** in data **17/06/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

Il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 415

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO** attesta che in data 24/06/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge